



**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA 2014/2020
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)**

**ADDENDUM ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO
PER LO STRUMENTO FINANZIARIO "FONDO MICROCREDITO"**

ALLEGATO F "LETTERA DEI COSTI"



Il presente Addendum integra l'Accordo di Finanziamento del 18/09/2017, prot. n. 32394/377, relativo allo strumento finanziario Fondo "Microcredito FSE" (Fondo), sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e SFIRS SpA (di seguito anche definite le Parti), con riferimento al riconoscimento dei costi di gestione a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013.

PREMESSO CHE

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 17/32 del 27.4.2010 e n. 42/5 del 23.10.2012 con cui sono state approvate le Direttive concernenti la disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in "House providing";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 28.11.2012 che ha individuato il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione competente a svolgere in via esclusiva per la Regione Sardegna il controllo analogo sulla SFIRS SpA.;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.



- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 SA.38930 come modificata il 23 settembre 2016 per il periodo 2017-2020 SA.46199 (2016/N);
- la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25;
- la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 art. 1;
- la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 1 comma 3;
- il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- il Decreto MEF del 02.4.2015 n. 53;
- il PO FSE Sardegna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. con Decisione C (2014) n. 10096 del 17.12.2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 07.9.2017, con la quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.7.2017, viene istituito lo strumento finanziario "Fondo Microcredito FSE" destinando risorse per euro 4,7 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020 e euro 6 milioni a valere sulle risorse restituite dalla Programmazione 2007-2013;
- la Determinazione 31936/3347 del 13/09/2017, con la quale, in attuazione della Deliberazione n. 41/3 del 07.9.2017, si è provveduto alla selezione della SFIRS S.p.A. quale Soggetto Gestore ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e all'individuazione del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del PO FSE quale responsabile di azione degli interventi relativi agli Strumenti Finanziari a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
- l'Accordo di finanziamento stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e SFIRS SpA prot. in uscita del 18/09/2017 rep. N. 32394/377 per la gestione del "Fondo Microcredito FSE" e del sotto conto "Fondo Microcredito"

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue



ALLEGATO F

LETTERA DEI COSTI

1. La presente lettera contiene i criteri relativi al calcolo e al pagamento delle spese di gestione per l'attuazione del Fondo "Microcredito FSE" e del sottoconto "Fondo Microcredito" in conformità e ad integrazione dell'Accordo di Finanziamento. L'Accordo prevede all'articolo 15 che la Regione riconosca che l'esecuzione dell'operazione comporti dei Costi per la SFIRS SpA, ed accetti di assumere tali Costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE e dal Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 1.0 approvato con determinazione 2684/2559 del 12.06.2018, ove compatibile e/o se non diversamente disciplinato. La Regione, e dunque l'Autorità di gestione del POR FSE, calcola i costi che possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera d) e del paragrafo 5 del medesimo articolo del Reg. (UE) 1303/2013, secondo i criteri previsti dall'articolo 12, 13 del Regolamento 480/2014
2. I termini e le espressioni definite nell'Accordo di finanziamento devono avere lo stesso significato quando utilizzati nel presente documento, se non diversamente definiti o il contesto richieda una diversa interpretazione.
3. La SFIRS ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per la costituzione e per la gestione del "Fondo", come previsto all'articolo 15 dell'Accordo di Finanziamento.
4. La SFIRS addebiterà al "Fondo" le spese effettivamente sostenute nella gestione dello stesso secondo le modalità indicate ai successivi punti.

I costi ammissibili al "Fondo", e dunque ammissibili al FSE, includono componenti di costo diretti e indiretti sostenuti dalla SFIRS S.p.A. nell'esecuzione di attività quali gestione, selezione e procedure di gara, erogazione, controlli, monitoraggio, comunicazione, consulenza, informazione e pubblicità e comprendono:

- a. il costo sostenuto dalla SFIRS per il personale interno specificatamente dedicato all'operatività del "Fondo";
- b. i costi relativi ai consulenti/collaboratori (diversi dai consulenti legali) che assistono la SFIRS nella realizzazione del "Fondo", con la supervisione e il supporto da parte della SFIRS;
- c. i costi relativi ai consulenti legali inerenti all'operazione(esclusi i costi di contenzioso);
- d. i costi relativi alle trasferte del personale per i controlli in loco sulle operazioni garantite dal "Fondo";
- e. i costi per l'apertura, il mantenimento e l'amministrazione dei conti correnti dedicati;



- f. le spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo e forniture connesse all'operatività del "Fondo";
- g. i costi relativi ai sistemi IT connessi alla gestione e all'operatività del Fondo;
- h. le spese sostenute per attività di *marketing* e campagne pubblicitarie del FONDO, secondo quanto definito nell'Accordo, tra cui i costi per eventi, seminari e conferenze ;
- i. gli eventuali costi applicabili alla risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, così come disciplinati dagli articoli 16, e 24 dell'Accordo;
- j. le spese generali, se basate su costi effettivi, e assegnate proporzionalmente alle operazioni secondo un metodo equo, giusto debitamente giustificato e approvato dalla RAS e comunque, entro i limiti del 20% dell'importo complessivo dei costi diretti; in sede
- k. gli eventuali altri costi supplementari (diretti e indiretti) sostenuti nell'attuazione del "Fondo" previa verifica di ammissibilità degli stessi da parte della RAS.

Le spese saranno ammissibili se selezionate in applicazione alle disposizioni contenute nel Dlgs 50/2016 e nel Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 1.0 ove compatibile e/o se non diversamente disciplinato.

Non saranno ammessi i costi direttamente imputabili alla preparazione o l'attuazione di singoli progetti o piani d'investimento da parte dei destinatari finali. Tali costi sono infatti ricompresi nei costi dell'investimento che sostengono i destinatari finali. Inoltre, non saranno ammessi eventuali costi di consulenza (giuridica, contabile, ...), se le commissioni di istruttoria sono a carico dei destinatari finali.

Ai sensi dell'AdF punto 15.8 i costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento al Fondo da parte della Regione, fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Fondo/Conti e di ogni altro Costo incorso, i quali saranno calcolati a partire dalla data di stipula dell'Accordo di Finanziamento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione.

Con riferimento alla lettera a), relativa al riconoscimento dei costi del personale effettivamente impegnato nell'attuazione del "Fondo", le Parti concordano di adottare la metodologia di calcolo e rendicontazione a "costi reali", la cui metodologia sarà meglio dettagliata con atto successivo.

Con riferimento alla lettera b) le Parti concordano che le acquisizioni di professionalità esterne alla SFIRS, attraverso lo strumento dei contratti di collaborazione, saranno possibili qualora la SFIRS non possa disporre nel proprio organico delle professionalità necessarie o per ragioni di necessità ed urgenza non sia possibile avvalersi delle professionalità presenti nella pianta organica. La selezione del personale potrà avvenire in applicazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

5. Le Parti riconoscono e concordano che la SFIRS avrà diritto al rimborso dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità in conformità alle soglie e con quanto stabilito dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 480/2014.

Al soggetto gestore potranno essere riconosciuti costi e commissioni di gestione effettivamente sostenuti, prevedendo:

- a) una remunerazione di base;
- b) una remunerazione basata sui risultati.
 - a) La remunerazione di base non potrà superare le percentuali massime di cui all'articolo 13 paragrafo 2 e 3 del Reg. (UE) 480/2014, sia con riferimento alla remunerazione annua, sia con riferimento alla remunerazione complessiva dei contributi del programma **versati allo strumento finanziario** durante l'intero periodo di ammissibilità a norma dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento 1303/2013. Nello specifico, l'articolo 13 paragrafo 2 del Reg. (UE) 480/2014 riporta: "per uno strumento finanziario lo 0,5% l'anno dei contributi dei Programmi versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis, dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso delle autorità di gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si dovesse verificare per primo".

I costi di gestione, con riferimento alla remunerazione di base, saranno ammissibili entro i limiti percentuali sopra indicati, commisurati ai versamenti effettuati al Fondo.

- b) La remunerazione **basata sui risultati** è calcolata sulla base dei **contributi pagati ai destinatari finali** di cui alle percentuali massime previste all'art. 13 del Regolamento (UE) 480/2014¹, e riportate nella tabella 1 sottostante.

Tabella 1 Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione

Investimento	Importo complessivo dei contributi dei Programmi	Remunerazione di base annua	Remunerazione basata sui risultati annua
Microcredito	10%	0,5%	1,5%

L'articolo. 12 del Regolamento (UE) n. 480/2014 introduce quattro criteri basati sui risultati ai fini del riconoscimento dei costi e delle commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui:

1

Per uno strumento finanziario che fornisce microcrediti, l'1,5% l'anno dei contributi dei Programmi pagati ai destinatari finali sotto forma di microcredito, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi dei Programmi ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

- i. l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;
- ii. le risorse restituite a fronte degli investimenti;

Nella tabella sottostante si riportano i criteri che verranno utilizzati per valutare la Performance del Fondo ai fini del riconoscimento dei costi di gestione.

Tabella 2 Criteri di Performance

Criteri di Performance	Target (annuo)	Quantificazione
1. Erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;	$\geq 25\%$	Percentuale massima di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 13 del Reg(UE) 480/2014
	$< 25\%$	Rapporto percentuale rispetto alla percentuale massima di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 13 del Reg (UE) 480/2014
2. Le risorse restituite a fronte degli investimenti;	$\geq 20\%$	Percentuale massima di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 13 del Reg (UE) 480/2014
	$< 20\%$	Rapporto percentuale rispetto alla percentuale massima di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 13 del Reg(UE) 480/2014

La quantificazione complessiva dei risultati ai fini del riconoscimento della percentuale dei costi di gestione ammissibile, sarà calcolata come valore medio rispetto alla quantificazione ottenuta da ciascun criterio. Il primo e il secondo anno di attuazione dello strumento finanziario sarà quantificato unicamente con riferimento al criterio 1 riportato nella precedente tabella; dal 3 anno saranno utilizzati tutti e 2 i criteri rappresentati in tabella.

Nel 2019 si provvederà ad effettuare una valutazione intermedia e entro il 2023 una valutazione finale della performance, alla quale dovrà corrispondere il riconoscimento dei costi basati sui risultati, commisurati, entro i limiti massimi sopra evidenziati, alle somme effettivamente versate ai destinatari finali in base alle diverse fonti di finanziamento.

Le somme spettanti alla SFIRS, sulla base della presente "Lettera dei costi" verranno fatturate e addebitate semestralmente al "Fondo", previa presentazione da parte del soggetto gestore della relazione sulle attività svolte all'Autorità di Gestione. Ai sensi del punto 14 e 15 dell'AdF la SFIRS SpA dovrà gestire il Fondo attraverso la corretta contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti di finanziamento. L'addebito al Fondo, mediante il prelievo dai Fondi disponibili, sarà autorizzato dalla RAS con parere di congruità da rilasciarsi entro i successivi 60 giorni dall'invio



della relazione. La remunerazione basata sui risultati sarà riconosciuta a seguito della prima relazione semestrale successiva all'anno di riferimento di quantificazione dei risultati. Sarà cura della SFIRS dare evidenza, nell'ambito della relazione sulle attività svolte, dei risultati conseguiti distinti per fonte di finanziamento.

Con nota n. 8490 del 28/11/2005 l'Assessorato della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio della RAS ha comunicato che la consulenza della SFIRS collegata alla gestione finanziaria con tesoreria dei Fondi speciali non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto operazione accessoria all'operazione principale che è quella di gestione di fondi di rotazione (art.10 comma DPR 633/72 combinato all'art. 12 dello stesso DPR). Pertanto, le fatture emesse per la gestione dei Fondi regionali con tesoreria accentrata presso la SFIRS non saranno gravate da IVA.

Le spese direttamente imputabili al "Fondo" dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità e di inerenza specifica. Le stesse dovranno essere documentate attraverso documenti con valenza fiscale intestati direttamente a SFIRS S.p.A..

6 Rendiconto annuale dei costi.

La SFIRS invia all'AdG il rendiconto annuale dei costi del "Fondo" entro il 31 marzo del successivo anno civile, mentre il rendiconto relativo al 1° semestre verrà trasmesso entro il 30 settembre dell'anno di riferimento indicando i costi sostenuti dalla SFIRS. In accordo con quanto disciplinato al punto 20 dell'Accordo di Finanziamento, la SFIRS SpA dovrà fornire un dettaglio distinto dei costi per fonte di finanziamento. I costi saranno pagati dall'Autorità di Gestione entro i limiti percentuali sopra evidenziati; inoltre l'AdG calcolerà i costi che potranno essere dichiarati come spesa ammissibile al Programma a norma dell'art. 42 del Reg. (UE) 1303/2013.

La RAS approva il rendiconto annuale/semestrale dei costi del "Fondo" in ogni caso non più tardi di 60 giorni successivi alla sua presentazione. Si applicano le seguenti disposizioni:

- il rendiconto annuale/semestrale dei costi del Fondo è considerato approvato nella data in cui la SFIRS riceve l'approvazione da parte della RAS;
- la SFIRS, laddove riceva qualsiasi obiezione da parte della RAS su specifici elementi del rendiconto annuale/semestrale dei costi, entro quindici giorni dal ricevimento di tali obiezioni, avvia ogni azione ritenuta opportuna, incluso discutere le obiezioni con la RAS, sottoponendo allo stesso le modifiche al rendiconto annuale/semestrale dei costi e dei costi supplementari del "Fondo". A seguito dell'esito delle obiezioni, la SFIRS ritrasmetterà il rendiconto da sottoporre all'approvazione delle Autorità di gestione.



7. Al fine di attuare la gestione contabile distinta ai sensi dell'articolo 38, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e dall'AdF punto 14) verrà istituito il Conto "Fondo Microcredito FSE", dedicato all'amministrazione delle risorse del Fondo a valere sul PO FSE 2014-2020. La SFIRS SpA è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative alle operazioni finanziate inerenti il conto di cui sopra. Contestualmente la SFIRS SpA istituisce il Conto corrente o sotto-conto Fondo Microcredito, alimentato con le risorse rimborsate allo strumento Fondo Microcredito costituito a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013 (non appartenenti al Programma). Il Conto "Fondo Microcredito FSE" e il Conto "Fondo Microcredito" devono essere utilizzati, impegnati e gestiti separatamente dalle altre risorse. Tutti i pagamenti relativi al "Fondo" sono saldati in euro tramite il conto corrente bancario dedicato le cui coordinate saranno formalmente comunicate alla RAS successivamente all'apertura del rapporto di conto corrente. Per ogni trasferimento di risorse finanziarie al "Fondo", la RAS è tenuta ad informare la SFIRS, via PEC.
8. Pagamento del saldo finale. Qualora i costi sostenuti dalla SFIRS per l'intera durata dell'Accordo di finanziamento, e rimborsati alla SFIRS, superino il tetto previsto al punto 5 la RAS ha il diritto di recuperare dalla SFIRS le somme versate in eccesso, anche attraverso la detrazione da qualsiasi pagamento dovuto da parte della RAS alla SFIRS ai sensi della presente Lettera costi.
9. Le Parti riconoscono e convengono che la presente Lettera dei costi sarà trattata ai sensi di legge e alle disposizioni regolamentari in materia, limitandone la divulgazione e la pubblicazione.
10. La presente Lettera dei costi può essere modificata mediante accordo scritto tra le parti.
11. La presente lettera dei costi ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum anche ai fini della sua esatta interpretazione, la disciplina ivi indicata, con le relative modifiche e integrazioni è applicabile al presente Addendum.

Regione Autonoma della Sardegna

Società Finanziaria Regione Sardegna
SFIRS SpA

L'AdG del POR FSE 2014-2020

Il Presidente

Dott. Luca Galassi

Avv. Paolo Sestu